

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
F.TO Cerana Franco

IL SEGRETARIO
F.TO dott.ssa Maffei Olga

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime in relazione alla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Ragoli, _____ IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Olga Maffei

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime in relazione alla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Ragoli, _____ IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Olga Maffei

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Ragoli, 20/ 12 /2010 _____ IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Ragoli, 20/ 12 /2010



IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo per dieci giorni consecutivi il 31/ 12 /2010 ai sensi dell'articolo 79 comma 1 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Contro la presente deliberazione, entro il periodo di pubblicazione, non sono /sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Ragoli, 31/ 12 /2010



IL SEGRETARIO



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

OGGETTO: Autorizzazione mantenimento partecipazioni azionarie ai sensi dell'articolo 3 commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

L'anno **DUEMILADIECI** addi **SEDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata l'Assemblea Generale.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino- **PRESIDENTE**

Bertolini Piero

Fedrizzi Luigi

Leonardi Serafino

Bolza Daniele

Cerana Luca

Paoli Alessandro

Aldrighetti Marcello

Aldrighetti Gianpaolo

Bolza Giuseppe David

Cerana Franco 1945

Giovanella Alberto

Scalfi Giuseppe

Apolloni Enzo

Scalfi Leopoldo

Leonardi Gianluigi

Ballardini Franco

Simoni Pierino

Simoni Giovanni

Simoni Serafino

Bertolini Onorio

Sono assenti i signori: Aldrighetti Olimpia (giustificata), Paoli Andrea (giustificato), Maier Carlo e Simoni Ivan.

Assiste il Segretario Maffei dott.ssa Olga

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n.5 dell'ordine del giorno.

Designati scrutatori i signori: Leonardi Gianluigi e Simoni Pierino.

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
-sul portale telematico
www.albotelematico.tn.it

dal giorno 20/ 12 /2010 per rimanervi fino al giorno 30/ 12 /2010.

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Maffei Olga

RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rammenta che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 gg. dal termine della pubblicazione;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine della pubblicazione ai sensi dell'art.8 del DPR. 24.11.1971 n.1199

- ricorso in opposizione ai sensi articolo 79 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n.3/L.

Autorizzazione mantenimento partecipazioni azionarie ai sensi dell'articolo 3 commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

L'ASSEMBLEA GENERALE

Il Presidente ricorda che:

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 dispone che le citate amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

Il successivo comma 28 prevede che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27".

Ai sensi del seguente comma 29, le suddette amministrazioni hanno termine fino al 30 giugno 2009 per cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera h) del d.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 3/L, il Consiglio comunale risulta l'organo competente a deliberare in merito alla costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché in merito alla variazione o dismissione delle relative quote.

Accertato che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez attualmente detiene partecipazioni nelle seguenti società:

A) Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa con sede a Trento, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

B) Terme Val Rendena S.p.A. con sede a Caderzone, avente per oggetto la gestione dello stabilimento termale sito nel Comune di Caderzone e l'esercizio di tutte le attività connesse. La società potrà altresì: gestire altri stabilimenti termali; svolgere la ricerca di nuove fonti di acque minerali sul territorio della Val Rendena ed attivare ogni attività per il relativo sfruttamento; svolgere tutte le attività di studio, ricerca e valorizzazione dell'attività termale e del turismo termale, ecologico e salutista; esercitare le attività finalizzate alla promozione dello sviluppo economico-sociale della Val Rendena anche attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi e manifestazioni di ogni genere; esercitare tutte le attività rivolte alla promozione degli impianti termali e turistici siti in Val Rendena ivi compresa l'organizzazione dei soggiorni in alberghi, residences, villaggi turistici, appartamenti e simili dislocati nel medesimo territorio; esercitare attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso e/o per corrispondenza di prodotti connessi e/o collegati alle attività termali, di prodotti cosmetici, prodotti di profumeria, di libri e pubblicazioni, di prodotti per la cura della persona nonché di articoli vari per turisti; gestire in via diretta e/o indiretta alberghi, con o senza ristorazione, bar, ristoranti, pubblici esercizi in genere, case ed appartamenti per vacanza e residences.



C) Funivie Madonna di Campiglio S.P.A., con sede a Madonna di Campiglio, , avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: nel campo dei trasporti: la costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, skilifts, impianti e mezzi di trasporto in genere; nel campo turistico/sportivo: la programmazione, la realizzazione e la gestione del collegamento delle aree sciistiche di Pinzolo e Madonna di Campiglio e delle zone adiacenti con impianti a fune, funicolari, piste ed impianti di innevamento nonché delle infrastrutture tecniche e turistiche correlate anche per l'ospitalità, il ristoro e la mobilità; nel campo del turismo e commercio: - la costruzione, la gestione, l'affittanza di strutture ricettive e/o turistiche ivi compresi alberghi, con e senza ristorazione, garni e rifugi. Potrà inoltre esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in ogni e qualsiasi forma; nel campo dello sport: la costruzione, la gestione, l'affittanza di impianti per l'esercizio di attività sportive con particolare, ma non esclusivo, riguardo a quelle invernali.

C) Emmecci Group S.P.A. con sede a Preore, , avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: nel campo dei trasporti: la costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, skilifts, impianti e mezzi di trasporto in genere; nel campo turistico/sportivo: la programmazione, la realizzazione e la gestione del collegamento delle aree sciistiche di Pinzolo e Madonna di Campiglio e delle zone adiacenti con impianti a fune, funicolari, piste ed impianti di innevamento nonché delle infrastrutture tecniche e turistiche correlate anche per l'ospitalità, il ristoro e la mobilità; nel campo del turismo e commercio: - la costruzione, la gestione, l'affittanza di strutture ricettive e/o turistiche ivi compresi alberghi, con e senza ristorazione, garni e rifugi. Potrà inoltre esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in ogni e qualsiasi forma; nel campo dello sport: la costruzione, la gestione, l'affittanza di impianti per l'esercizio di attività sportive con particolare, ma non esclusivo, riguardo a quelle invernali.

Dato atto che:

- le attività svolte dalle società A) costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

- le attività svolte dalle società B) in quanto volte alla valorizzazione, allo sviluppo alla promozione dell'attività turistica, sportiva, presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

- le società C) svolgono un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3» comma 27, della finanziaria 2008;

Visto la deliberazione n. 3/2009 adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento nell'adunanza del 14 gennaio 2009.

Evidenziato in particolare che nel citato parere la sezione di Controllo della Corte dei Conti evidenzia che "spetta al singolo Ente valutare quali siano le necessità della Comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le politiche necessarie per soddisfarle" ed evidenzia altresì che si tratta di scelte che attengono al merito dell'azione amministrativa la cui "decisione e la relativa responsabilità restano assegnate agli organi politici a ciò deputati dalla legge e dalla Costituzione"

Precisato che non necessita l'acquisizione del parere di cui all'art. 81 del DPRReg 1 febbraio 2005, n. 3/L relativamente alle valutazioni inerenti le politiche necessarie per soddisfare i bisogni della Comunità delle Regole di Spinale e Manez in quanto valutazioni che attengono al merito dell'azione amministrativa, come precisato dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra citata.

Visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

Visto il Regolamento di Contabilità delle Comunità delle Regole.

Visto il TU.LL.RR.O.C approvato con D.PReg. 1 febbraio 2005 n. 31L.

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con voti favorevoli n.21, contrari n.0, astenuti n.0 su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta

DELIBERA

1. **di autorizzare** le partecipazioni detenute dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez nelle società A), B), e C) trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.
2. **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta.
3. **di dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.